



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 30 settembre 2011 n.153

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Valutata la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184;

Valutata, più precisamente, la necessità di apportare modifiche al Capo III del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.175 al fine di consentire la piena e completa attuazione delle procedure di verifica straordinaria del Catasto sammarinese attivate con il predetto Decreto Legge;

Valutata, più precisamente, l'urgenza di apportare immediatamente tali modifiche in considerazione del fatto che la mancata ratifica del Decreto Legge 14 settembre 2011 n.137 e la conseguente perdita di efficacia della proroga delle scadenze previste agli articoli 15 e 17 del Decreto Legge n.175/2010 ivi disposta determinerebbe, in assenza di ulteriori provvedimenti, una lesione delle legittime aspettative ingenerate nei destinatari del predetto Decreto Legge n.137/2011 in ordine alla possibilità di poter disporre di un periodo di tempo più ampio per presentare all'Ufficio Tecnico del Catasto le denunce di variazione o le dichiarazioni di conformità nonché in considerazione del fatto che il termine originariamente stabilito nel Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 per l'ultimazione delle predette procedure scade nella giornata odierna;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 30 settembre 2011;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MODIFICHE AL CAPO III DEL DECRETO - LEGGE 26 OTTOBRE 2010 N.175

Art. 1

1. L'articolo 15, comma 3, del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 è così sostituito:

“3. In particolare, qualora non siano intervenute variazioni nei fabbricati il cui ultimo aggiornamento della consistenza sia stato accertato in data antecedente a quella individuata mediante Regolamento del Congresso di Stato, è prodotta all'Ufficio Tecnico del Catasto, entro il 31 ottobre 2012, una dichiarazione conforme ai moduli predisposti dall'Ufficio medesimo e sottoscritta da tecnico abilitato e dal possessore che attesti la corrispondenza tra la situazione di fatto dell'immobile e lo stato, la consistenza e la rendita dello stesso accertati in Catasto.”.

2. L'articolo 15, comma 5, del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.175 è così sostituito:

“5. In via transitoria e nelle more della definizione delle procedure di verifica straordinaria, l'Ufficio Tecnico del Catasto determina, senza comminare la sanzione pecuniaria prevista per il mancato accatastamento, il reddito presunto dei fabbricati atti all'uso cui sono destinati ma non ancora accatastati, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 16, comma terzo, primo periodo della Legge 13 ottobre 1984 n.91 come novellato dall'articolo 18 del presente decreto-legge. Il reddito presunto, come determinato a mente del presente comma, è attribuito al contribuente per i periodi d'imposta 2010 - 2011.”.

Art. 2

1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, del Decreto - Legge n.175/2010 è così prorogato:
- a) in relazione ai fabbricati atti all'uso a cui sono destinati ma non ancora accatastati, al 30 aprile 2012;
 - b) in relazione alle variazioni nei terreni e nei fabbricati non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lettera a), al 31 ottobre 2012.

Art. 3

1. Per quanto concerne l'espletamento delle formalità relative alla presentazione della denuncia di variazione di cui all'articolo 73 della Legge 29 ottobre 1981 n.88 o della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 15, comma 3 del Decreto - Legge n.175/2010 come modificato dal precedente articolo 1 relativamente ad immobili condotti in locazione finanziaria, l'impresa esercente l'attività di leasing immobiliare ha facoltà di delegare alla presentazione della predetta denuncia o dichiarazione il conduttore in locazione finanziaria dell'immobile. Il rilascio della delega costituisce, in capo all'impresa esercente l'attività di leasing immobiliare, il diritto di rivalersi sul conduttore in locazione finanziaria dell'immobile di ogni onere e spesa eventualmente sostenuta a causa della mancata presentazione della denuncia di variazione.
2. L'Ufficio Tecnico del Catasto accetta le denunce di variazione o le dichiarazioni di conformità sottoscritte dal solo conduttore in locazione finanziaria di immobile esclusivamente nel caso in cui lo stesso risulti munito di delega in forma scritta rilasciata dall'impresa esercente l'attività di leasing a mente del comma 1.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta